



CITTA' DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

Verbale n. 80 /2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di Luglio , alle ore 10,30, presso gli uffici amministrativi del Comune di Massafra (Ta) alla via Rosario Livatino nc, si è riunito, previa regolare convocazione , il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano, Componente;

per esprimere parere su:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2535 DEL 15/07/2023
avente per oggetto:

Centri diurni socio educativi riabilitativi. Prestazioni aggiuntive per disabili gravi. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 D.lgs. 267/2000 lett. e) della spesa sociale assunta a carico dell'Ambito

Premesso che:

- che con determinazione dirigenziale di Ambito Reg. Gen. n. 230 del 09.02.2018 si procedeva ad aggiudicare la Concessione dei quattro Centri diurni ex art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007 in favore della Coop.va Nuova Luce;
- che l'autorizzazione al funzionamento dei Centri Diurni dei Comuni di Massafra, Palagiano, Statte e Mottola è stata aggiornata in favore del nuovo Concessionario, Soc. Coop.va Nuova Luce, rispettivamente con Determinazione dei dirigenti comunali n. 497 del 21/03/2018, n. 80 del 21/03/2018, n. 34 del 21/03/2018 e n. 328 del 22/03/2018;

- che in data 20/06/2018 veniva sottoscritto il Contratto di Concessione Servizio Centri Diurni Riabilitativi, ex Art. 60 del Reg. Reg. N. 4/2007 - CIG 72254684 -Rep N.1154/18;

Atteso:

che il Centro socio educativo e riabilitativo si configura come struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia, ed è rivolto “a soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario”;

che gli utenti dei suddetti centri sono utenti con gravi disabilità per i quali l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) ha individuato obiettivi prevalentemente di socializzazione, di assistenza alla persona, di supporto al processo educativo;

che in caso di necessità di apporto di figure aggiuntive la tariffa di fruizione del servizio viene rideterminata e che la maggiore spesa conseguente a tale rideterminazione non è coperta dal buono servizio ed è carico al 50% del Servizio Sanitario Nazionale e al 50% a carico dell’utente;

che la quota sociale della maggiore spesa derivante dalla previsione delle suddette figure aggiuntive ricade quindi sulle famiglie e che, nella precedente gestione, al fine di sostenere le suddette famiglie, questo Ambito Sociale Territoriale ha assunto a proprio carico la spesa derivante dall’incremento della retta rideterminata, nella misura del 50%, conseguente all’impiego delle figure aggiuntive sociosanitarie in favore delle persone disabili più gravi, in conformità con quanto sostenuto dai PAI, ricalcando un modello già sperimentato durante la precedente Concessione, mediante l’utilizzo del canone concessorio dovuto dal Concessionario all’Ambito, dando altresì atto che la stessa somma per l’impiego delle figure aggiuntive è corrisposta dall’ASL TA, quale quota sanitaria a suo carico;

che con Deliberazione di Coordinamento istituzionale n. 11 del 17/04/2018 l’Ambito esprimeva, infatti, la volontà di assumere l’impegno di spesa in favore della soc. coop.va Nuova Luce per sostenere la spesa derivante dall’incremento della retta rideterminata, nella misura del 50%, conseguente all’impiego di n. 5 figure aggiuntive socio sanitarie in favore delle persone disabili più gravi, in conformità con quanto sostenuto dai PAI, ricalcando un modello già sperimentato durante la precedente Concessione, mediante l’utilizzo del canone concessorio dovuto dal Concessionario all’Ambito, pari ad € 6.880,00 mensili, giusta offerta economica statuita in sede di gara.

Considerato che la Coop.va Nuova Luce trasmetteva le sotto elencate fatture per un importo complessivo pari ad € 82.560,00 relative alle prestazioni delle figure aggiuntive sociosanitarie in favore delle persone disabili più gravi (periodo gennaio 2020 – dicembre 2020):

Ese r.	N.Doc.	Data Doc.	Importo	
202 0	FPA 863/20	12/12/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 838/20	24/11/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 837/20	24/11/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 642/20	11/09/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 569/20	31/07/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 524/20	25/07/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 487/20	10/07/2020	€ 6.880,00	

202 0	FPA 486/20	10/07/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 323/20	15/05/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 183/20	16/03/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 178/20	11/03/2020	€ 6.880,00	
202 0	FPA 139/20	02/03/2020	€ 6.880,00	

L'Ente, al contempo, deve incassare pari somma di € 82.560,00 da parte della stessa Coop.va Nuova Luce per il canone concessorio relativo allo stesso periodo. Il Collegio ritiene che siffatte obbligazioni possono essere estinte anche per compensazione.

Dato atto tuttavia che l'attuale Responsabile dell'Ufficio di Piano ha rilevato che per l'annualità 2020 non veniva assunto regolare impegno di spesa a favore del soggetto concessionario al fine di provvedere successivamente alla regolarizzazione contabile delle partite creditorie/debitorie esistenti tra l'Ente e la Coop.va Nuova Luce.

In virtù di ciò si è venuto a determinare un debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000.

Tenuto conto infatti che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario; - l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella "obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa. La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio.

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente;
- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente; i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.
- l'*arricchimento* corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti al ritardato pagamento delle forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'*"utilitas"* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'Ente.

Dato atto che, relativamente al procedimento sopra descritto, si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uso sul relativo bilancio per il periodo oggetto, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette.

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configura comunque ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione.

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e al pagamento dell'intero debito per evitare contenzioso e maggiori danni per questa Amministrazione prendendo atto che la fattispecie de quo rientra fra i debiti fuori bilancio la cui legittimità deve essere riconosciuta ai sensi dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000.

Le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria sui competenti capitoli di bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 a carico dell'Ente Comunale capofila dell'Ambito.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti di Servizio, rilasciati ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

L' Organo di Revisione:

Visto l'art. 239 c. 1, lett. b) punto 6, D.Lgs. 267/2000.

Considerato che la proposta di delibera è munita del parere di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000.

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario D 'Elia Loredana.

Ritenuto che la proposta di deliberazione rispetta i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dimostrati dagli elementi contabili riportati nella documentazione trasmessa.

Visto l'art. 239 c. 1/bis, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 153 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui all'art. 194, lett. e), del D. Lgs. 267/2000.

Si raccomanda, la trasmissione tempestiva della presente deliberazione adottata alla Sez. di Controllo della Corte dei Conti della Puglia di Bari per gli opportuni controlli di merito e di legittimità.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis Presidente

Dott. Crocefisso Pedone Componente

Dott. Tommaso Paiano Componente

